

**IL DECRETO-LEGGE “FISCALE” E’ LEGGE**  
*Le norme di carattere fiscale contenute nel decreto n. 119/2018,  
dopo la conversione in legge*

<b>Argomento:</b>	Manovra 2019
<b>Fonti:</b>	Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018, pubbl. G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018
<b>Data:</b>	20 dicembre 2018
<b>Protocollo:</b>	1240/PC

*Convertito in legge il decreto n. 119 del 23 ottobre 2018, con alcune rilevanti modifiche sulle sanatorie, rispetto alla versione originaria: l'integrativa speciale è stata sostituita dalla possibilità di sanare le sole irregolarità formali. Confermate, inoltre, le disposizioni di semplificazione in materia di fatturazione, con il rinvio di un anno della fatturazione elettronica per le categorie tenute alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.*

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre u.s. il decreto legge “fiscale”, con le varie forme di sanatoria, le novità in materia di fattura elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi ed altre misure di minore impatto.

Il decreto legge n. 119/2018 è entrato in vigore il 24 ottobre 2018; le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 19 dicembre 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale).

Di seguito, un breve commento delle principali disposizioni di carattere fiscale.

<p align="center"><b>Articolo 01</b> <b>Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti</b></p>	<p>L'articolo riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015 (in tema di internazionalizzazione delle imprese).</p>
<p align="center"><b>Articolo 1</b> <b>Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione</b></p>	<p>La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate.</p> <p>I contribuenti in tal modo possono regolarizzare la propria posizione fiscale beneficiando <b>della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni</b> relative alle violazioni constatate nei verbali di cui all'articolo 24, della legge n. 4 del 1929.</p> <p>Possano essere oggetto della definizione agevolata unicamente i <b>processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018</b> (data di entrata in vigore del decreto n. 119 del 23 ottobre 2018).</p> <p>Possano essere sanate le violazioni constatate nel verbale che abbiano ad oggetto <b>Irpef, Ires e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e</b></p>

	<p><b>Iva.</b>  E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.  La norma che ha introdotto tale disposizione prevede che la possibilità di sanare i processi verbali richiede l'obbligo di presentazione entro il 31 maggio 2019 di una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, ovvero per dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale.  L'eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all'accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.  In sostanza, quindi, la definizione si perfeziona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>con la presentazione della dichiarazione;</b></li> <li>• <b>e con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.</b></li> </ul> <p>Nel caso opzione per il versamento in forma rateale delle imposte la norma consente il pagamento di quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è <b>esclusa la compensazione</b> prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  <b>Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</b> Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.</p>
<p><b>Articolo 2</b>  <b>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b></p>	<p>E' possibile definire in via agevolata gli atti del procedimento di accertamento.  Sul tema, così come previsto dal comma 8 del predetto articolo 2, in data 9 novembre 2018 è stato emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il provvedimento n. 298724/2018 con il quale sono state adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dalla norma.  Tale disposizione consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, <b>versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.</b>  Possono essere oggetto della definizione agevolata gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto n. 119/2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data).  Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.</p> <p>La definizione si perfeziona con il pagamento di sole imposte con F23/F24 entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.  Il pagamento delle imposte può essere effettuato in unica soluzione o con rate trimestrali per una massimo di 20 rate. Non è ammessa la compensazione.  La disposizione in commento consente la definizione anche degli <b>inviti a comparire</b>, su istanza del contribuente o su iniziativa dell'ufficio, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili,</p>

	<p>come previsto dalla lettera c), dell'articolo 5 e dalla lettera b-bis), dell'articolo 11 del citato decreto. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma possono essere definiti gli inviti notificati entro tale ultima data, con il versamento delle maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti.</p> <p>E' possibile definire anche gli <b>accertamenti con adesione</b> sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, che non si sono ancora perfezionati con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 218/1997. I contribuenti in tali casi possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.</p> <p>Qualora l'atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.</p>
<p align="center"><b>Articolo 2, comma 2bis Reverse charge: proroga</b></p>	<p>E' <b>prorogata al 30 giugno 2022</b> l'applicazione del <b>reverse charge ad alcune categorie di cessioni</b>, la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2018. La proroga riguarda le seguenti cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefoni cellulari (lett. b, art. 17, c.6, DPR n. 633/72);</li> <li>• console da gioco, tablet, PC e laptop, dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (lett. c, art. 17, c.6, DPR n. 633/72);</li> <li>• quote di emissione di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzati dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE (lett. d-bis e d-ter, art. 17, c.6, DPR n. 633/72);</li> <li>• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (lett. d-quater, art. 17, c.6, DPR n. 633/72).</li> </ul>
<p align="center"><b>Articolo 3 Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione Rottamazione ter</b></p>	<p>E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 con possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati/maturate attraverso il pagamento delle somme a titolo di capitale e interessi e a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento senza corrispondere le somme dovute a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sanzioni</b></li> <li>• <b>interessi di mora</b></li> <li>• <b>sanzioni e somme aggiuntive dovuti sui crediti previdenziali</b></li> </ul> <p>Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);</li> <li>b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li> <li>c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.</li> </ol>

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure **con pagamento rateale fino ad un max di 18 rate**: la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> rata, pari al 10% delle somme dovute ai fini della definizione, entro il termine, rispettivamente, del 31 luglio e del 30 novembre 2019; Le restanti rate, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Le **modalità di pagamento delle somme** dovute sono le seguenti:

1. **domiciliazione** sul c/c;
2. **bollettini** precompilati;
3. presso gli **sportelli** dell'agente della riscossione e, in tal caso, il debitore può utilizzare in **compensazione** i **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, per **somministrazione, forniture, appalti e servizi** maturati nei confronti della **Pubblica Amministrazione**.

In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli **interessi al tasso del 2% annuo** e non si applicano le disposizioni relative alla rateazione dei debiti tributari di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

In caso di **mancato o insufficiente o tardivo** versamento dell'unica rata o di una delle rate **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e ect.

Se il **tardivo** versamento **non supera i 5 giorni non si produce l'effetto di inefficacia** della definizione né sono dovuti gli interessi

Gli effetti della presentazione della dichiarazione sono i seguenti:

- **sospensione** dei termini di **prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- **sospensione**, fino alla scadenza della prima rata o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli **obblighi di pagamento** derivanti da **precedenti** dilazioni in essere alla data della presentazione;
- **no** all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- **no** all'avviamento di nuove procedure esecutive;
- **no** alla prosecuzione di quelle già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il **debitore** non è considerato **inadempiente** ai fini dell'art. 28-ter (procedura di erogazione di un rimborso di imposta) e 48-bis (morosità da ruolo per i pagamenti superiori a 5.000 euro da PA) D.P.R n. 602/1973;
- si applica la norma di cui all'art. 54 del DL n.50/2017 ai fini del rilascio del **documento unico di regolarità contributiva (Durc)**.

Possono essere definiti anche i residui debiti relativi alla definizione agevolata 2017 (c.d. **rottamazione-bis**) purchè le rate residue scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 siano state integralmente dovute entro il 7 dicembre 2018, altrimenti i debiti residui non possono essere definiti e l'eventuale dichiarazione presentata per questi è improcedibile.

Si consente ai **sogetti colpiti dal sisma dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017**, di effettuare il pagamento delle somme residue, dovute a titolo di definizione agevolata 2016 (**rottamazione delle cartelle**) e 2017 (**rottamazione-bis**), per carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Entro 30 giugno 2019, l'Agente della riscossione invia ai debitori apposita comunicazione unitamente ai bollettini precompilati per il **pagamento** che può avvenire **anche tramite compensazione** dei **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, per **somministrazione, forniture, appalti e servizi maturati nei confronti della P.A.** Opera il differimento automatico del

	<p>versamento delle restanti somme da effettuarsi in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 e sulle quali dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli interessi al <b>tasso dello 0,3% annuo</b>. E' possibile effettuare entro il 31 luglio 2019 il pagamento in unica soluzione. Se il <b>tardivo versamento non supera i 5 giorni non si produce l'effetto di inefficacia della definizione né sono dovuti gli interessi</b>.</p> <p>La normativa ammette alla nuova procedura di «rottamazione» anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (ossia quella prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;</li> <li>• coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016 (come disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera b), n. 1, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017).</li> </ul>
<p align="center"><b>Articolo 4</b> <b>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</b></p>	<p>E' disposto l'<b>annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro</b> (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione di cui all'articolo 3 del DL n. 119/2018.</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione i debiti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai carichi relativi (art. 3, co. 16, lett. a), b) e c)) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>• alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE) e all'IVA riscossa all'importazione ( i debiti costituiti da dazi doganali ed IVA dovuta all'importazione le cui somme restano, quindi, interamente dovute dal contribuente anche se inferiori all'importo in questione).</li> </ul> <p>La procedura è totalmente automatica e viene svolta dagli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2018. Se parte di questi ruoli è stata inclusa in precedenti rottamazioni, ne viene stralciata solo la quota residua in quanto i pagamenti parziali fatti entro il 24 ottobre 2018 si considerano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.</p>
<p align="center"><b>Articolo 5</b> <b>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'unione europea</b></p>	<p>La norma estende la definizione agevolata anche ai <b>debiti tributari</b> affidati all'agente della riscossione fino al <b>31 dicembre 2017</b>, concernenti <b>le risorse proprie dell'Unione europea</b> (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) ed <b>IVA riscossa all'importazione</b>.</p> <p>Si tratta dei carichi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i dazi doganali,</b></li> <li>• <b>i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE),</b></li> <li>• <b>l'IVA sulle importazioni,</b></li> </ul> <p>affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il <b>1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017</b>.</p> <p>Anche con riferimento a tali somme il debitore può beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dell'abbattimento di sanzioni</b> comprese nel carico,</li> <li>• <b>interessi di mora,</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sanzioni,</b></li> <li>• <b>somme aggiuntive.</b></li> </ul> <p>Nelle precedenti occasioni di rottamazione tali tributi, amministrati dall'Agenzia delle Dogane, erano stati espressamente esclusi, a norma dell'articolo 6, comma 10, lett. a), del D.L. n. 193/2016, sulla base della circostanza che tali somme costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea.</p> <p>L'attuale articolo 5 del provvedimento in esame invece ammette ora la possibilità di estinguere tali debiti relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con <b>le modalità, alle condizioni e nei termini</b> di cui l'articolo 3, del medesimo decreto legge, con alcune <b>deroghe relative ai debiti concernenti specifiche tipologie di risorse proprie UE. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dei tributi.</b> Sono, quindi, <b>sanate le sole sanzioni e, parzialmente, gli interessi moratori (sono comunque dovuti quelli unionali).</b></p>
<p><b>Articolo 6</b>  <b>Definizione agevolata delle controversie tributarie</b></p>	<p>La disposizione introduce la possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, atti di recupero;</li> <li>• provvedimenti di irrogazione di sanzioni;</li> <li>• e ogni altro atto di imposizione;</li> </ul> <p>La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.</p> <p>E' possibile sanare le controversie attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia, <b>in unica rata o rate trimestrali (max 20).</b> E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>Sono previste le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• processi iscritti in 1° grado senza sentenza: <b>90% del valore della controversia;</b></li> <li>• se l'Agenzia Entrate è soccombente nella pronuncia di 1° grado: <b>40% del valore controversia;</b></li> <li>• se l'Agenzia Entrate è soccombente nella pronuncia di 2° grado: <b>15% del valore controversia;</b></li> <li>• <b>controversie in Cassazione con Agenzia soccombente in tutti i gradi di giudizio: 5% del valore controversia.</b></li> </ul> <p>La norma consente di definire in via agevolata anche le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo. Tali controversie possono essere definite con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018).</p> <p>Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.</p> <p>La definizione si <b>perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'intero importo o della 1° rata entro il 31 maggio 2019.</b></p> <p>Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il</p>

	<p>processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.</p>
<p><b>Articolo 9 Irregolarità formali</b></p>	<p>E' introdotta la facoltà di regolarizzare errati adempimenti di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile (imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dei tributi pagati. Le violazioni <b>commesse fino al 24 ottobre 2018</b> possono essere regolarizzate attraverso il <b>versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta</b>.</p> <p>Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 31 maggio 2019 (la prima rata)</li> <li>• al 2 marzo 2020 (la seconda rata).</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il <b>pagamento</b> delle somme e con la <b>rimozione delle irregolarità od omissioni</b>. Sono esclusi dalla regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi in riferimento alla collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure);</li> <li>• le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma in esame;</li> <li>• gli atti finalizzati all'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.</li> </ul> <p>Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di due anni. Le modalità di attuazione dell'articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.</p>
<p><b>Articolo 10, commi 01 e 02 Associazioni sportive dilettantistiche esonerate da fatturazione elettronica</b></p>	<p>Sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398: si tratta delle <b>associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro</b>, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, <b>e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000</b>.</p> <p>Poiché il citato regime forfettario opzionale si applica ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, è espressamente previsto che, per coloro che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 euro, gli stessi debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.</p> <p>Inoltre, in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle medesime società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale), è previsto che gli stessi, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.</p>

<p><b>Articolo 10, comma 1</b>  <b>Fattura elettronica: disapplicazione di sanzioni</b></p> <p style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Accolta in parte la richiesta Confederale</p>	<p>Per il primo semestre 2019 (fino al 30 giugno 2019), è prevista l'inapplicabilità di sanzioni qualora la FE è emessa, comunque, nei termini per far concorrere l'IVA alla liquidazione trimestrale; le sanzioni sono invece ridotte quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione del periodo successivo. Gli effetti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contribuenti trimestrali, per le fatture relative ad operazioni effettuate nel primo trimestre 2019, se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ emesse tardivamente ma entro il 16 maggio 2019, nessuna sanzione;</li> <li>➢ emesse tardivamente, ma entro il 20 agosto 2019: sanzioni ridotte al 20%.</li> </ul> </li> <li>• <b>Contribuenti trimestrali, per le fatture relative ad operazioni effettuate nel secondo trimestre 2019, se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ emesse tardivamente ma entro il 20 agosto 2019, nessuna sanzione;</li> <li>➢ emesse tardivamente, ma entro il 16 novembre: sanzioni ridotte al 20%.</li> </ul> </li> <li>• <b>Contribuenti mensili:</b> il periodo di riduzione delle sanzioni è prolungato fino al 30 settembre 2019 (tre mesi in più rispetto ai trimestrali).                      Quindi, per le fatture per operazioni effettuate dal contribuente mensile nel corso del mese di settembre 2019 se:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ emesse entro il 16 ottobre 2019, nessuna sanzione</li> <li>➢ emesse entro il 16 novembre 2019: sanzioni ridotte al 20%.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Articolo 10-bis</b>  <b>Fattura elettronica per gli operatori sanitari: ulteriori esoneri</b></p>	<p>Per il solo periodo d'imposta 2019 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.                      Si tratta, in pratica, di ASL, ospedali, farmacie, medici, odontoiatri, strutture autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi, ottici, veterinari.</p>
<p><b>Articolo 11</b>  <b>Fattura: data ed emissione</b></p> <p style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Accolta in parte la richiesta Confederale</p>	<p>Con effetto dal 1° luglio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella fattura (elettronica o analogica) deve essere indicata la <b>data in cui è effettuata</b> la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia <b>diversa dalla data di emissione della fattura</b>;</li> <li>• la fattura (elettronica o analogica) è <b>emessa entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni</b>. La fattura elettronica, pertanto, si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.</li> </ul>
<p><b>Articolo 12</b>  <b>Fatture emesse: semplificazione in tema di annotazione</b></p> <p style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Accolta la richiesta Confederale</p>	<p>Tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto extraUe) devono essere <b>annotare in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni</b>. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.</p>

<p><b>Articolo 13</b> Fatture ricevute: semplificazione in tema di registrazione</p> <p>Accolta la richiesta Confederale</p>	<p>E' abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.</p>
<p><b>Articolo 14</b> Detrazione dell'IVA: semplificazione</p> <p>Accolta la richiesta Confederale</p>	<p>L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Sempre entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente.</p>
<p><b>Articolo 15</b> Nuovi servizi svolti dall'Agenzia delle entrate</p>	<p>A partire dalle operazioni IVA relative al 2020, nell'ambito di un programma di assistenza online, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in un'apposita area riservata, le <b>bozze relative al registro delle fatture emesse, al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, alla liquidazione periodica dell'IVA e alla dichiarazione annuale dell'IVA.</b></p>
<p><b>Articolo 17</b> Trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>Non accolta la richiesta di proroga al 1° gennaio 2020 per i soggetti il cui obbligo parte dal 1° luglio 2019 e la richiesta di incremento del credito d'imposta</p>	<p>E' obbligatoria, a decorrere <b>dal 1° gennaio 2020</b>, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, è eliminato l'obbligo di registrazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633/72).</p> <p>L'obbligo di trasmissione è <b>anticipato al 1° luglio 2019</b> per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti <b>specifici esoneri</b> dai predetti adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata: quindi, si ritiene che gli attuali esoneri dall'obbligo di rilascio degli scontrini e ricevute fiscali potranno essere revisionati. Possono altresì essere esonerate, tramite specifico decreto, le zone senza connettività internet.</p> <p>I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>E' previsto, infine, un <b>contributo</b>, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in commento. Il contributo è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.</p>

	<p>Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro né il limite all'utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro.</p> <p>Infine, è estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti, in base alla quale la <b>tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare</b> in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.</p>
<p><b>Articolo 18</b> Rinvio lotteria dei corrispettivi</p>	<p>E' <b>rinvitato al 1° gennaio 2020</b> il termine di decorrenza della <b>lotteria nazionale dei corrispettivi</b>, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. Si tratta di una lotteria nazionale a premi a favore di persone fisiche che acquistano presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.</p>
<p><b>Articolo 25-octies</b> Campione d'Italia</p>	<p>Sono introdotte misure per il rilancio di Campione d'Italia, prevedendo specifiche agevolazioni per la determinazione del reddito.</p>
<p><b>Articolo 25-novies</b> Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dai cd. money transfer</p>	<p>E' istituita dal 1° gennaio 2019 <b>un'imposta sui trasferimenti di denaro</b> effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dai cd. money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.</p> <p>L'imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall'articolo 114-decies del TUB) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.</p> <p>L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.</p>